


STATUTO ORGANICO
DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DI

TORRI IN SABINA



STATUTO ORGANICO
DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DI

TORRI IN SABINA



STATUTO ORGANICO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DI TORRI IN SABINA

Approvato con Regio Decreto del 26 Marzo 1868.

ART. 1.

La Congregazione di Carità di Torri in Sabina costituita in virtù della legge 3 Agosto 1862 amministra le seguenti Opere Pie che le furono affidate dal Regio Decreto 8 Settembre 1867 come ancora ed altre che le possono essere affidate per disposizioni di legge e per volontà dei privati: cioè:

1. *L' Ospedale di Torri.*

2. *Il Monte Frumentario.*

ART. 2.

La Congregazione si compone di un Presidente e di quattro membri nominati a termini di legge.

ART. 3.

Il Presidente sta in ufficio quattro anni; gli altri membri si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall' Anzianità. Essi assumono l' ufficio appena eletti: chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. 4.

Non potranno assumere l' Ufficio, e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro, i quali non abbiano reso conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite ver-

tente colla Congregazione. Gli ascendenti, e discendenti, i fratelli, il suocero, ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione.

ART. 5.

Avverandosi l'incompatibilità, di cui all'articolo precedente andrà escluso l'amministratore meno anziano: a pari anzianità il più giovane; il nuovo eletto da quello che siede in ufficio; nei casi di eccezione contemporanea, si avranno per anziani coloro che riusciranno nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti. A parità di voti si intenderà quindi eletto, o si avrà per anziano il maggiore di età.

ART. 6.

In caso d'impedimento il Presidente verrà surrogato in ogni sua attribuzione dall'amministratore anziano di elezione, e nei casi di elezione contemporanea dal maggior di età.

ART. 7.

La Congregazione si raduna ordinariamente una volta al mese nei giorni fissati da essa, e straordinariamente si raduna per chiamata del Presidente, o dietro l'istanza di due de' suoi membri, o per ordine della Superiore autorità.

ART. 8.

La Convocazione degli amministratori deve essere fatta per avvisi in scritto da distribuirsi a domicilio almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

ART. 9.

Ogni membro dell'Amministrazione potrà fare quelle proposte, che ravviserà opportune all'interesse dell'amministrazione. Queste proposte però, salvo il caso di gravissima urgenza

non potranno venir deliberate, che nella prossimiore adunanza. Se un membro della Congregazione non interviene alle sedute per due mesi senza avere ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti di compiere gl' incombeni relativi all'amministrazione delle Opere Pie, sarà dichiarato dimissionario, e il Consiglio Comunale provvederà al suo rimpiazzo nella sua prima tornata, in seguito a rapporto del Presidente della Congregazione di Carità.

ART. 10.

Le Sedute sono valide quando intervenga almeno la metà dei membri componenti l'Amministrazione, oltre al Presidente, o chi ne fa le veci: però alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti salvo si tratti di questioni di persone.

ART. 11.

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 12.

Le Votazioni hanno luogo peralzata e seduta: però le votazioni concernenti persone hanno luogo sempre a suffragi segreti.

ART. 13.

Nelle votazioni a parità di suffragi, la proposta s'intenderà respinta.

ART. 14.

Ogni membro dell'amministrazione ha diritto di motivare il suo voto e di farne risultare nel verbale.

ART. 15.

I verbali delle deliberazioni saranno sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal Segretario.

Non si potrà dar copia o visione ad alcuno, senza il permesso dell' amministrazione o d'ordine delle Autorità Superiori.

ART. 16.

Il Presidente convoca la Congregazione, e ne presiede e dirige le adunanze e cura lo eseguiimento delle deliberazioni prese quando non ne sia affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori, in modo speciale inoltre.

1. Firma la corrispondenza, e la dirige sotto la sua responsabilità, e sorveglia la tenuta dei registri.

2. Provvede all'osservanza della legge e regolamenti ed alla esecuzione degli ordini superiori, ed all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle opere bilanciate coll'emissione de' mandati.

3. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa, facendone risultare per verbale, da rassegnarsi alla Congregazione.

4. Sorveglia l'andamento generale delle Pie Opere, rappresenta in giudizio la Congregazione, e stipola in suo nome i contratti privati deliberati dalla Congregazione.

5. Sospende in caso d'urgenza gl'Impiegati, riferendone tosto alla Congregazione, e prende in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie ancorchè attribuite all'intera Congregazione.

6. Provvede affinchè gl'Inventari della consistenza patrimoniale delle Opere Pie sieno tenuti in regola conforme prescrive l'art. 8. della legge 3 Agosto 1862.

7. Provvede in egual modo perchè all'epoche dalla legge stabilite sieno presentati i rendiconti dai tesorieri, adottando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'Art. 22 del Regolamento 27 Novembre 1862.

ART. 17.

Spetta alla Congregazione la direzione generale, ed il buon governo dell'amministrazione, provvede al miglior andamento delle Opere Pie che le sono soggette, ne promuove il perfezionamento, ed il progresso, delegando a questo scopo speciale,

ove lo creda opportuno, a ciascuno dei suoi membri, od a commissioni tratte dal proprio seno, una speciale vigilanza sopra i singoli istituti: oltre ciò:

1. Formula i Regolamenti delle Singole Opere Pie, e ne assicura l'esatta osservanza dopo ottenuta la necessaria approvazione.
2. Provvede alla formazione e revisione degli inventarii delle Opere Pie a mente degli Art. 8 e 9 della legge 3 Agosto 1862.
3. Delibera i bilanci e conti annuali, e determina i contratti da farsi e le loro condizioni.
4. Nomina e revoca gl' Impiegati e salariati stipulando con essi le rispettive condizioni.
5. Delega, ove lo creda opportuno, uno o più amministratori per rappresentare la Congregazione nella stipolazione degli atti pubblici, passando in capo ai delegati procura in brevetto al rogito di un Notaio.
6. Determina ed approva le cauzioni da prestarsi dai Tesorieri.
7. Propone le varianti, ove occorra al Regolamento Organico.
8. Delibera su tutti gli atti che riflettono la gestione del patrimonio delle Opere Pie.

ART. 18.

Nessuno dei membri della Congregazione potrà a titolo veruno, percepire somme sui bilanci delle Opere Pie.

ART. 19.

Per il servizio della Congregazione e delle Opere Pie da essa amministrate sono stabliti i seguenti impiegati. Un Segretario ed un Tesoriere per lo stipendio dei quali concorranno le Singole Opere Pie in proporzione delle rendite rispettive.

ART. 20.

Le funzioni del Segretario potranno venire disimpegnate da un componente dell'amministrazione, osservato in tal caso il disposto dell' Art. 18.

ART. 21.

Non potrà venire aumentato lo stipendio ne il numero degl' impiegati senza autorizzazione dell' Autorità tutoria.

ART. 22.

Le Deliberazioni di nomina del tesoriere dovrà determinare l' ammontare e la quantità della sua cauzione in ordine all' Articolo 11. della legge 30 e 36 del Regolamento.

Il Presente Statuto Oganico venne discusso ed approvato dalla Congregazione di Torri in Sabina nell' adunanza del giorno cinque Gennaio Milleottocentosessantotto.

GIOVANNI CICERONI Presidente

FRANCESCO BERARDI }
ALESSIO BONIFAZI } DEPUTATI

Il Segretario
DOMENICO ADABBO

Luogo del Sigillo

MINISTERO DELL' INTERNO

Visto d' Ordine di S. M.

Firenze addì 26 Marzo 1868.

Il Ministro
C. CADORNA